



Comune di Sona

Provincia di Verona

Regione Veneto



Regolamento in materia di assunzione del patrocinio e rimborso delle spese legali per i dipendenti ed amministratori comunali.

Approvato con D.G.C. n. 178 del 05.12.2017



Comune di Sona

Provincia di Verona

Regione Veneto



Indice	2
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 - Oggetto e finalità	3
Art. 2 - Patrocinio o rimborso spese legali. Condizioni per l'ammissione	3
CAPO II – PROCEDIMENTO	4
Art. 3 - Istanza di patrocinio o di rimborso spese legali.....	4
Art. 4 - Istruttoria	5
CAPO III – PATROCINIO LEGALE	5
Art. 5 - Svolgimento del patrocinio legale.....	5
CAPO IV - RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI	6
Art. 6 - Svolgimento del rimborso.....	6
Art. 7 - Giudizi contabili	7
CAPO V - ALTRE DISPOSIZIONI	7
Art. 8 - Polizza assicurativa.....	7
Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali.....	8



CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione a quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, le condizioni, i presupposti, le modalità e le procedure per l'ammissione e il riconoscimento del patrocinio legale o per il rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti e degli amministratori comunali nei procedimenti di responsabilità civile o penale o amministrativa-contabile aperti nei confronti degli stessi.
2. Con l'ammissione e riconoscimento del patrocinio legale l'Ente, a tutela dei propri diritti ed interessi, assume a proprio carico ogni onere di difesa per i dipendenti fin dall'inizio del procedimento, ivi compresa la nomina del legale, in base ai presupposti ed alle condizioni di cui all'art. 2), e sempre fatta salva la conclusione favorevole del procedimento
3. Con il rimborso delle spese legali, l'Ente riconosce il diritto del dipendente o dell'amministratore al rimborso delle spese legali dagli stessi sostenute per il legale di fiducia da loro nominato, sulla base dei presupposti e condizioni di cui all'art. 2) e sempre fatta salva la conclusione favorevole del procedimento.
4. Ai fini del presente regolamento per "conclusione favorevole del procedimento" deve intendersi:
 - a) in materia penale: la fattispecie in cui, nei confronti del dipendente, intervenga decisione che esclude ogni responsabilità a carico del dipendente;
 - b) in materia civile: la fattispecie in cui il dipendente venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale;
 - c) in materia contabile: la fattispecie in cui sia stato accertato che il danno non è stato causato da fatti, atti o comportamenti (omissivi o commissivi) posti in essere con dolo o colpa grave dal dipendente o dall'amministratore in violazione dei propri doveri d'ufficio, conseguentemente ritenendolo esente da responsabilità per danno erariale.
5. Si ha conclusione favorevole anche in caso di archiviazione del procedimento in fase istruttoria, qualora in questa sede venga esclusa la responsabilità dell'amministratore ovvero del dipendente, fatta salva per quest'ultimo l'eventuale responsabilità disciplinare.
6. Il presente regolamento si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, nonché al Sindaco e agli amministratori che vengano coinvolti in procedimenti giudiziari per atti e/o fatti connessi all'esercizio del mandato, oltre che al Segretario Generale.
7. Non è consentita l'ammissione al patrocinio o il rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario azionato dal dipendente o amministratore, ovvero in cui il dipendente o l'amministratore sia parte attrice e non convenuto.

Art. 2 – Patrocinio o rimborso spese legali. Condizioni per l'ammissione

1. Il riconoscimento del patrocinio legale opera solo in presenza di capi di imputazione o di addebiti di responsabilità il cui nesso di causalità sia direttamente legato all'esercizio di una attività resa in nome e per conto dell'Ente e direttamente connessa all'espletamento di un servizio od all'adempimento dei compiti d'ufficio.
2. I fatti e gli atti che costituiscono oggetto del procedimento giudiziario devono essere



imputabili direttamente all'Amministrazione nell'esercizio della relativa attività istituzionale. Non è prevista la tutela di interessi diretti ed esclusivi del pubblico dipendente.

3. L'ammissione al patrocinio legale è subordinata, pertanto, alla preventiva verifica dei seguenti presupposti, che devono ricorrere congiuntamente:

- a. esistenza di esigenze di tutela di interessi e diritti, anche della propria immagine, facenti capo all'Amministrazione;
- b. rapporto organico di servizio che deve sussistere fra soggetto ammesso ed Amministrazione al momento della commissione del fatto oggetto del procedimento;
- c. inerenza dei fatti: deve accertarsi la diretta connessione del contenzioso processuale con l'ufficio rivestito dal dipendente. Gli atti e i fatti che costituiscono oggetto del procedimento giudiziario devono essere stati posti in essere nell'espletamento del servizio e nell'adempimento di mansioni e dei doveri d'ufficio e per la realizzazione dei fini dell'Ente.
- d. carenza di conflitto di interessi: in merito agli atti e fatti contestati al dipendente deve accertarsi la coincidenza tra gli interessi dell'Ente e quelli del dipendente, il quale devono aver agito nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e non per fini personali; pertanto, deve valutarsi la sussistenza dell'eventuale situazione di contrasto tra i fatti e gli atti compiuti dal dipendente rispetto al perseguimento degli interessi propri dell'Amministrazione.

Il conflitto di interessi, che può intervenire e/o essere fatto valere in ogni fase del procedimento anche in via potenziale, deve ritenersi comunque sussistente:

1. quando il procedimento civile, penale o contabile sia attivato dall'Ente;
2. quando, a prescindere dal rapporto tra procedimento disciplinare, penale, civile o amministrativo-contabile il fatto contestato sia rilevante dal punto di vista disciplinare.

4. Il riconoscimento del rimborso delle spese legali richiede, oltre alle condizioni di cui ai commi precedenti, anche il gradimento del legale di fiducia nominato dal dipendente o dall'amministratore.
5. Nei confronti degli amministratori comunali, si applica il solo rimborso delle spese legali, ai sensi di legge e del presente regolamento, restando esclusa per essi l'applicazione dell'istituto del patrocinio.

CAPO II - PROCEDIMENTO

Art. 3 – Istanza di patrocinio o di rimborso spese legali

1. Il dipendente per poter essere ammesso al patrocinio, ovvero il dipendente e l'amministratore per poter essere ammessi al rimborso delle spese legali, nei casi previsti e specificati dal presente regolamento, deve, salvo comprovato legittimo impedimento, presentare istanza scritta al Servizio protocollo dell'Ente indirizzata al Segretario comunale e al Servizio Personale. L'istanza deve essere presentata immediatamente dopo aver ricevuto avviso o copia di procedimento in corso. La ritardata presentazione può comportare l'esclusione dal patrocinio o dal rimborso delle spese legali.
2. L'istanza è redatta in carta semplice e deve contenere:
 - a. la richiesta di ammissione al patrocinio o di rimborso delle spese legali e



- l'indicazione del procedimento cui si riferisce;
- b. la copia dell'atto giudiziario notificato;
 - c. nel solo caso di richiesta di rimborso delle spese legali, la comunicazione del nominativo del legale scelto, corredata da preventivo di parcella per consentire la valutazione in merito al gradimento ed alla congruità della spesa. Il compenso indicato dovrà essere distinto per le diverse fasi di giudizio, al fine di potere quantificare e, conseguentemente, consentire il rimborso limitatamente all'attività effettivamente espletata;
 - d. la dichiarazione della eventuale stipula di polizze che potrebbero conferirgli il diritto ad ottenere il rimborso di oneri difensivi da compagnie di assicurazione;
 - e. l'impegno a comunicare, alla definizione della causa, l'esito del giudizio e a trasmettere copia del fascicolo giudiziario e del provvedimento finale.

Art. 4 – Istruttoria

1. Il Servizio Personale, ricevuta l'istanza del dipendente o dell'amministratore, di concerto con il Segretario comunale, valuta preventivamente i requisiti e le condizioni previsti dal presente regolamento, oltre a quelli previsti per legge, e trasmette la valutazione alla Giunta comunale per una deliberazione in merito:
 - a. all'ammissione o al diniego del riconoscimento del patrocinio legale, nei confronti del solo dipendente;
 - b. all'ammissione al regime di rimborso delle spese legali, ovvero al diniego, nei confronti del dipendente o dell'amministratore.
2. Con il riconoscimento del patrocinio legale l'Amministrazione provvede ad impegnare e liquidare, in caso di conclusione favorevole del giudizio escludendone l'elemento psicologico del dolo e della colpa grave e qualora ne permangano le condizioni, i relativi oneri di difesa.
3. Il rimborso effettivo delle spese legali è disposto a seguito di valutazione *ex post* della sussistenza di tutti i presupposti già esaminati in caso di patrocinio; tale rimborso viene in ogni caso approvato solo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione che conclude favorevolmente, per il dipendente o l'amministratore, il procedimento escludendone l'elemento psicologico del dolo e della colpa grave.

CAPO III– PATROCINIO LEGALE

Art. 5 – Svolgimento del patrocinio legale

1. Per l'attivazione del patrocinio legale l'Ente procederà:
 - a. con deliberazione di Giunta comunale sulla base delle condizioni di cui al precedente art. 2 e dell'istruttoria di cui al precedente art. 4.
 - b. con determinazione del Responsabile del Servizio competente al conferimento dell'incarico al legale ed al relativo impegno di spesa sulla base dei parametri professionali vigenti (D.M. 10.03.2014, n. 55) e del preventivo di parcella rimesso dal legale.
2. L'Amministrazione liquida al legale incaricato ed agli eventuali consulenti di parte, in ogni fase e stato del procedimento, le parcelle relative all'attività professionale svolta. In caso



di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti ed eventualmente anticipati per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.

CAPO IV – RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI

Art. 6 – Svolgimento del rimborso

1. L'istanza del dipendente è ammessa al regime del rimborso delle spese legali qualora non sia stato richiesto ed attivato il regime del patrocinio legale. L'istanza dell'amministratore è ammessa al solo regime del rimborso delle spese legali.
2. Al fine dell'ammissione al regime del rimborso delle spese legali si procederà:
 - a. con deliberazione di Giunta comunale sulla base delle condizioni di cui al precedente art. 2 e dell'istruttoria di cui al precedente art. 4), oltre ad esprimere il gradimento nei confronti del legale incaricato dal dipendente o dall'amministratore. In merito si applicano le regole in materia di incompatibilità del conferimento degli incarichi professionali a professionisti esterni all'Ente. L'amministratore ha l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla deliberazione che lo riguarda direttamente.
 - b. con determinazione del Responsabile del Servizio competente, all'impegno di spesa sulla base dei parametri professionali vigenti (D.M. 10.03.2014, n. 55) e del preventivo di parcella allegato alla domanda. Il preventivo sarà ritenuto congruo per l'Amministrazione qualora in diminuzione rispetto ai valori tabellari medi.
Il preventivo di spesa e la conseguente copertura da parte dell'Ente comprende non solamente le spese legali, ma anche gli altri oneri connessi alla difesa, ad esempio il ricorso a periti di parte. Qualora il preventivo, in seguito all'andamento del procedimento giudiziario, dovesse subire variazioni, queste dovranno obbligatoriamente essere autorizzate con la medesima procedura. Conseguentemente l'Ente rimane vincolato alle sole autorizzazioni concesse.
Il rimborso delle spese legali è limitato, comunque, ad un solo difensore. Qualora il dipendente intenda, altresì, nominare ulteriori legali i relativi oneri rimarranno interamente a suo carico senza diritto ad alcun rimborso da parte dell'Ente.
L'Amministrazione si riserva il diritto di concordare con il legale indicato dal dipendente o dall'amministratore i criteri generali delle linee di difesa, con specifico riguardo alla tutela degli interessi e dell'immagine dell'Amministrazione in quanto tale.
3. Il rimborso effettivo avviene su richiesta dell'interessato e a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste dal presente regolamento. A tal fine, il dipendente o l'amministratore trasmette al Responsabile competente i seguenti documenti:
 - a. copia della sentenza o provvedimento definitivo che escluda la responsabilità, del dipendente o dell'amministratore per i fatti o gli atti contestatigli. Il provvedimento dovrà essere munito della dichiarazione di definitività apposta dalla cancelleria del giudice competente;
 - b. parcella analitica quietanzata, sottoscritta dal legale che ha curato la difesa, conforme ai preventivi autorizzati;
 - c. dichiarazione di non aver percepito rimborsi per le medesime spese da parte di imprese assicurative e altri soggetti.
4. Il Responsabile competente, ai fini del rimborso delle spese legali, verifica:
 - a. che il dispositivo della sentenza configuri una conclusione favorevole del



- procedimento secondo la definizione esposta al precedente art. 1, comma 4;
- b. che lo stesso dispositivo escluda qualsiasi responsabilità, anche di natura disciplinare, del dipendente. Nel caso in cui emergano responsabilità disciplinari, si dà corso al procedimento stesso, secondo le norme di legge e del CCNL. La piena conoscenza dei fatti e quindi il termine per la decorrenza del procedimento è fissato nel momento della trasmissione del dispositivo della sentenza definitiva all'Ufficio per i procedimenti disciplinari od al Responsabile competente, secondo la gravità delle infrazioni commesse. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con l'archiviazione, si potrà dar luogo al rimborso delle spese legali;
 - c. che il rimborso delle spese legali non sia previsto dalle tutele assicurative dell'Ente. Qualora sia invece previsto, trasmette la documentazione al Servizio competente;
 - d. che, in ogni caso, dal dispositivo della sentenza non emerga un conflitto di interessi fra Amministrazione e dipendente.

Art. 7 – Giudizi contabili

1. Nei giudizi davanti alla Corte dei Conti, l'Ente non assume la difesa ma eventualmente rimborsa le spese legali applicando la procedura prevista per i rimborsi. In questi casi, il rimborso può essere effettuato esclusivamente in caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal c. 1 dell'art. 1 della L. 20/94, come modificato dal c. 1 dell'art. 3 D.L. 543/96, convertito dalla L. 639/96. Sono esclusi i casi di archiviazione, prescrizione, estinzione, fasi preliminari o decisioni in rito. In ogni caso, ai sensi dell'art. 10, c. 10 bis, D.L. 203/05, convertito con modifiche nella L. 248/05, è dovuto il rimborso delle spese legali nei limiti stabiliti dalla sentenza che, definendo il giudizio, liquida l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto.

CAPO IV – ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 8 – Polizza assicurativa

1. L'Ente, a garanzia dei rischi conseguenti all'espletamento del mandato amministrativo per gli amministratori e all'espletamento delle funzioni e dei compiti dei dipendenti e funzionari, può stipulare apposita polizza assicurativa di copertura delle spese legali. La copertura garantisce l'assunzione a carico della Assicurazione delle spese sostenute dall'Ente per la difesa del dipendente e dell'amministratore nel processo civile e/o penale e/o contabile, (con esclusione dei fatti commessi con dolo e della colpa grave accertati con sentenza).
2. Il Responsabile competente in materia assicurativa, informato dal Responsabile del Servizio personale non appena sia stato adottato il provvedimento di riconoscimento del patrocinio legale di cui all'art. 5), comma 1, lett. a) o del rimborso delle spese legali di cui all'art. 6), comma 2, lett. a) ne dà immediata comunicazione alla Compagnia di Assicurazioni, trasmettendo eventuale documentazione giustificativa, ai fini dell'attivazione della polizza di tutela legale.
3. La polizza copre le spese per l'assistenza legale, compresi gli onorari al legale e le spese processuali secondo i massimali previsti dalla polizza medesima.



4. Per il patrocinio legale, le eventuali spese eccedenti gli importi rimborsabili dalla Assicurazione sono a carico del Comune.
5. Per il rimborso delle spese legali, le eventuali spese eccedenti gli importi rimborsabili dalla Assicurazione sono a carico del dipendente.
6. In nessun caso è possibile assicurare dipendenti e Amministratori per la responsabilità civile e contabile di fatti e atti propri verso l'Ente.

Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le norme del presente regolamento si estendono, in quanto applicabili, anche alle controversie non ancora definite in relazione alle quali l'Amministrazione abbia espresso il proprio gradimento al legale nominato dal dipendente o dall'amministratore sottoposto a giudizio, ovvero sia stata presentata istanza in tal merito. A tali controversie si applicano le disposizioni sul rimborso delle spese legali.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Responsabile competente richiede, a tutti i legali per i quali l'Ente abbia espresso il proprio gradimento, informazioni circa lo stato delle controversie, richiedendo altresì, qualora non già presentato, un preventivo di spesa complessiva secondo i parametri professionali vigenti.
3. Entro 90 giorni dalla ricezione delle informazioni richieste, il Servizio adegua i provvedimenti già adottati alle norme del presente regolamento, compresi gli aspetti finanziari.
4. Sono ammesse al rimborso le istanze degli amministratori comunali riferite a sentenze emesse dopo il 15.08.2015¹.

¹ A seguito della modifica all'art. 86, c. 6 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 disposta dall'art. 7-bis della L. n. 125/2015)